

Delibera n° 1900

Estratto del processo verbale della seduta del
6 ottobre 2017

oggetto:

POR FESR 2014-2020. INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO RECANTE << METODOLOGIA E CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI RIFERITI ALLA ATTIVITÀ 1.3.B>>.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e le sue disposizioni concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva in via definitiva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;

Vista la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati in via definitiva, a seguito della citata decisione C (2015) 4814;

Considerato che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017, la Giunta regionale prendeva atto delle modifiche al Programma, approvate con la decisione della Commissione europea n. C(2017) 6147;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 1 che prevede l'istituzione di un Fondo Fuori Bilancio per la gestione delle risorse finanziarie del Programma, e l'articolo 6 con cui sono state iscritte tutte le poste finanziarie del Programma sul bilancio regionale con relativa autorizzazione di spesa;

Richiamato, inoltre, l'articolo 3 di suddetta Legge, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Rilevato che, in applicazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 3 della medesima Legge, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 FVG;

Visto l'articolo 67 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile", che prevede in particolare la possibilità di optare per la rendicontazione delle spese del programma con tabelle standard di costi unitari e con finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

Considerato che il medesimo articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che la definizione delle tabelle standard di costi unitari e il tasso forfettario di finanziamento deve essere stabilito ex ante secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

Rilevata l'opportunità di utilizzare le tabelle di costo standard di costi unitari e del finanziamento a tasso forfettario di cui all'articolo 67 paragrafo 1 lettera b) e d) del Reg. (UE) 1303/2013 per l'attuazione della Attività 1.3.b "Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati – aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health", tenuto conto della possibilità di combinare le due opzioni in forza del disposto di cui al paragrafo 3 dell'articolo 67 medesimo;

Considerata, in particolare, la significativa riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e degli organismi attuatori della suddetta linea di intervento, derivante dall'utilizzo delle opzioni di costo semplificate nella rendicontazione

delle attività del personale interno impiegato direttamente nelle attività progettuali, ivi compreso quello adibito allo sviluppo sperimentale, al coordinamento progettuale e alla diffusione/divulgazione dei risultati della ricerca, ove legato all'Organismo di Ricerca/Università da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa;

Visto altresì l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo cui laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti questi si possono calcolare forfettariamente, tra l'altro, quale tasso forfettario fino al 15% dei costi ammissibili diretti per il personale, senza obblighi per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

Visto l'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo cui, ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati;

Considerato che, al fine di poter definire giusto il metodo di calcolo in parola è necessario che lo stesso si sviluppi a partire da dati reali, basati sullo storico dei costi del personale impiegato in progetti di ricerca e sviluppo simili, finanziati dalla Regione, in considerazione della necessità di garantire che l'utilizzo del valore medio così determinato non porti ad un aumento dei costi dell'operazione;

Ritenuto che il metodo predetto, al fine di esser considerato equo, non debba produrre discriminazioni assicurando, nel rispetto delle specificità dei settori economici interessati, parità di trattamento tra beneficiari ed operazioni eleggibili;

Valutata la necessità, al fine di rendere verificabile il metodo stesso, di rendere espliciti gli elementi da cui il medesimo si sviluppa, i passi logici e le operazioni effettuate per conseguire la standardizzazione dei costi del lavoro;

Ritenuto di sviluppare detta metodologia a partire dai dati e informazioni di tipo economico e giuridico, ricavabili sulla base dello storico dei costi del personale universitario e di ricerca in progetti simili finanziati dalla Regione, razionalizzando l'inquadramento del personale di che trattasi in macro-categorie;

Considerate altresì, limitatamente al personale universitario, le tabelle di costo reale di un Ateneo regionale con valori aggregati, trasmesse dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;

Valutata positivamente, in termini di semplificazione procedurale e di accelerazione delle diverse fasi del procedimento contributivo, l'adozione di una metodologia standardizzata di determinazione di parte dei costi riferibili alle operazioni di cui sopra;

Ritenuto pertanto di elaborare un documento recante la <<Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi – Attività 1.3.b>>, la cui proposta metodologica è stata inoltrata alla Struttura regionale attuatrice, titolare delle linee di intervento di che trattasi, con nota PEC di cui al protocollo n. 20800 di data 03/10/2017;

Considerato il parere positivo espresso dalla Struttura medesima sulla congruità nel merito della suddetta metodologia di calcolo con nota PEC di cui al protocollo n. 94091 di data 04/10/2017;

Vista la propria deliberazione n. 1489 del 4 agosto 2017 con cui è stato approvato il Bando relativo alla Azione 1.3.b "Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati – aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health";

Considerato in particolare l'Allegato 1 alla predetta deliberazione, che, con riferimento alla rendicontazione del personale degli organismi di ricerca e delle università, specifica che l'introduzione da parte dell'Amministrazione regionale, prima della fase di concessione, di una metodologia di opzioni di costo semplificate ai sensi

dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 potrà essere alternativa alla previsione della rendicontazione ai costi reali;

Ritenuto pertanto di adottare il documento metodologico di cui all'allegato n. 1 al fine di garantire modalità di rendicontazione semplificate;

Considerato che la metodologia proposta potrà essere oggetto di revisione o aggiornamento a seguito delle verifiche previste dalla normativa comunitaria ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Considerato che, da ultimo, con propria deliberazione n. 1830 del 29 settembre 2017, la Giunta regionale prendeva atto delle modifiche al Programma, approvate con la decisione della Commissione europea n. C(2017) 6147;

Su proposta dell'Assessore per le attività produttive, turismo e cooperazione,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare il documento recante <<Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferiti alla Attività 1.3.b>>, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, da considerarsi parte sostanziale integrante della medesima, e che costituisce metodo di calcolo alternativo alla rendicontazione a costi reali per il personale universitario e degli organismi di ricerca a valere sulla predetta Attività 1.3.b del POR FESR 2014-2020 FVG;

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE